

L'ESPERTO RISPONDE

Salve,

sono un assiduo lettore della rubrica ed ho seguito con interesse, negli ultimi anni, l'evoluzione del regolamento e della "giurisprudenza" in materia, più che altro per cultura personale (la mia attività agonistica è sostanzialmente limitata ai tornei al circolo).

Per quanto riguarda la licita la lettura degli articoli pubblicati sull'argomento e delle risposte, sempre puntuali ed esaurienti, ai numerosi quesiti, mi hanno permesso di chiarirmi abbastanza le idee.

Giorni fa però una osservazione in merito al gioco della carta mi ha lasciato interdetto.

Il mio avversario di destra apre di 1 SA, quello di sinistra mostra una 5-5 nei nobili, con una licita convenzionale che al momento non ricordo, e mi trovo ad attaccare dopo che l'apertore ha chiuso a 4 Picche.

La mia mano era la seguente:

Ax

DF983

xxx

Axx

Dalla licita è evidente che la mia partner ha al massimo una Cuori, per cui sono uscito con una Cuori intermedia riservandomi di dare, successivamente, il taglio con il 3 onde segnalare il mio Asso di Fiori.

Il dichiarante ha preso in mano e mosso Picche su cui ho preso di Asso; ho proseguito col 3 di Cuori tagliato, e preso di Asso il successivo ritorno Fiori; dopo di che il dichiarante non ha avuto problemi a fare tutte le successive prese mantenendo il contratto.

A fine mano il dichiarante, che è, tra l'altro, arbitro federale, mi chiede se attacchiamo dritto o rovesciato, e mi fa presente che, a parte il caso specifico in cui la cosa era stata del tutto ininfluyente, in una situazione diversa il mio attacco sarebbe stato passibile di reclamo.

A questo punto gradirei sapere:

1. Nel caso in cui dalle informazioni (autorizzate) in proprio possesso si possa chiaramente dedurre che il partner non è in alcun modo interessato a ricevere informazioni in merito al colore di attacco è comunque obbligatorio rispettare le proprie convenzioni ad esclusivo vantaggio degli avversari?
2. L'attacco eseguito con una carta "a caso", o addirittura con una carta volutamente fuorviante per l'avversario è da considerarsi una psichica ed è quindi vietata nei tornei locali?
3. Ammesso che nell'ipotesi di cui sopra si configuri una psichica, nel caso in cui però la scelta della carta di attacco sia giustificata da ragioni tecniche (come, nel caso dell'esempio, per conservare la carta più bassa onde poter segnalare il ritorno dopo il taglio), l'attacco anomalo continua ad essere vietato?

Cordiali saluti e ringraziamenti,

Paolo Orsi

Risponde Maurizio Di Sacco

Caro Orsi,

non posso, purtroppo (dato che è Arbitro), che smentire il suo avversario.

Il suo comportamento è stato del tutto lecito e, anzi, tecnicamente assai apprezzabile.

In fase di gioco della carta, ogni giocatore ha il pieno diritto di scartare ciò che vuole, senza che sussista alcun obbligo di fornire al compagno (e quindi all'avversario) informazioni coerenti con gli accordi.

Nel gioco tra esperti, per esempio, è ben noto che le carte scartate hanno un significato specifico solo in rare occasioni, nelle quali si sia certi che il compagno

- a) necessita di quell'informazione e
- b) è in grado di leggerla.

Cordiali Saluti

Caro Di Sacco,
ringrazio per gli apprezzamenti, ma mi pare mi abbia dato un po' troppo ragione.
A questo punto non so come interpretare i seguenti punti del regolamento:

APPENDICE 1

Punto 1.

c) continua ad essere il caso che possano essere effettuate psichiche casuali – come permesso dal regolamento – senza alcun avvertimento, fino a quando queste non possano essere previste dal compagno più di quanto non lo siano dagli avversari.

d) principi simili si applicano anche nel caso di azioni psichiche nel gioco della carta dei difensori.
Punto 2.

b) A livello di Tornei Locali – sia Federali che Societari – è fatto divieto di effettuare psichiche di qualsiasi genere. Quale che sia stato l'esito della mano, l'Arbitro penalizzerà la coppia colpevole del 10% del Top, riservandosi di risarcire la coppia innocente qualora abbia subito un danneggiamento quale diretta conseguenza dell'infrazione.

Se il mio comportamento sarebbe stato comunque lecito quando si configurano le psichiche nel gioco della carta dei difensori?

A meno che il punto 2 si applichi solo alla licita e non al gioco della carta.

Grazie di nuovo, cordiali saluti,

Paolo Orsi

Risponde Maurizio Di Sacco

La normativa correttamente citata non si riferisce tanto ad una qualche punibilità di una psichica – ché, come in precedenza spiegato, questa è puramente teorica – quanto piuttosto ad avvertire che la ripetizione di comportamenti devianti in situazioni simili può portare a far ritenere tali comportamenti dei veri e propri accordi, e, dunque, da spiegarsi agli avversari.

Questo è, del resto, l'approccio con le psichiche di tutti i generi, negli ambiti nei quali sono permesse. E' molto più spesso il caso nel quale ci sia una violazione degli artt. 40 e 75, che non quello di un'infrazione a norma della legislazione sulle psichiche.

Rimango a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti, visti il suo interesse e la volontà di approfondire.

Cordiali Saluti